



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/23 DEL 17.06.2021

Oggetto: D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 4 concernente "Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23. Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione", artt. 3 e 4, comma 1, lett. c), Strutture residenziali integrate. Indicazioni inerenti i requisiti minimi organizzativi nelle Comunità Integrate per anziani (art. 13) e per persone con disabilità (art. 14). Approvazione definitiva.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, con la proposta n. 107064 del 2021, richiama all'attenzione della Giunta regionale la deliberazione n. 17/6 del 7.5.2021, con la quale sono state approvate in via preliminare indicazioni inerenti i requisiti minimi organizzativi nelle comunità integrate per anziani (art. 13) e per persone con disabilità (art. 14).

La sopra citata deliberazione è stata inviata al Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del D.P.Reg. n. 4/2008.

L'Assessore informa che, con la nota n. 4079 del 28 maggio 2021, il Presidente del Consiglio regionale della Sardegna ha ritenuto di non dover esprimere il parere pur condividendo e apprezzando il contenuto del provvedimento trasmesso, in quanto lo stesso si riferisce ai requisiti minimi delle strutture integrate, in particolare delle comunità integrate per anziani (art. 13) e per persone con disabilità (art. 14), mentre l'art. 28 del D.P.Reg. n. 4/2008 prevede che la commissione sia chiamata a esprimersi solo sui requisiti specifici.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone, pertanto, alla Giunta regionale di approvare in via definitiva la deliberazione n. 17/6 del 7.5.2021, precisando che "poichè la definizione dettagliata, in termini di tempo e di prestazioni, da garantire all'interno delle Comunità Integrate, deve essere rapportata alla casistica, alle prescrizioni terapeutiche/assistenziali indicate per il singolo utente, relative ai bisogni assistenziali di natura propriamente infermieristica, l'apporto orario dell'infermiere deve essere commisurato all'effettivo fabbisogno assistenziale e, pertanto, lo stesso infermiere può prestare la propria collaborazione anche in più strutture".

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità e del Direttore generale delle Politiche Sociali sulla proposta in esame



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 22/23
DEL 17.06.2021

DELIBERA

di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 17/6 del 7.5.2021, precisando che "poichè la definizione dettagliata, in termini di tempo e di prestazioni, da garantire all'interno delle Comunità Integrate, deve essere rapportata alla casistica, alle prescrizioni terapeutiche/assistenziali indicate per il singolo utente, relative ai bisogni assistenziali di natura propriamente infermieristica, l'apporto orario dell'infermiere deve essere commisurato all'effettivo fabbisogno assistenziale e, pertanto, lo stesso infermiere può prestare la propria collaborazione anche in più strutture".

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Silvia Curto

Il Vicepresidente

Alessandra Zedda